

**SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE LAZIO E LA REGIONE ABRUZZO PER OPERAZIONI
INTERREGIONALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

E

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione, tra cui accordi volontari, contratti di programma, protocolli d'intesa;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- Riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e eco-design);
- Riutilizzo;
- Riciclo sotto forma di materia;
- Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- Smaltimento in discarica;

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01.06.2015;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare:

- l'art. 7 del D. Lgs.36/03 che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;
- l'art. 178, comma 1 in base al quale "*La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali*";
- l'art.182, comma 3 che sancisce il divieto di "*smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano*";
- l'art. 182 -bis che dispone che "*Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro*

trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”;

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998 con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4;

VISTO il Piano di Gestione Integrata dei Rifiuti della Regione Abruzzo, approvato con la L.R. 19/12/2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i.

CONSIDERATO che con nota prot. 654688 del 28/07/2021, la Direzione regionale ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, tenendo conto della richiesta del Comune di Anzio, e della sopravvenuta situazione di criticità, ha chiesto Regione Abruzzo la disponibilità all'approvazione di un accordo, ai sensi dell’articolo 182, comma 3, del d.lgs. 152/2006, tra Regione Abruzzo e Regione Lazio, per il conferimento presso l’impianto DECO spa della Regione Abruzzo di rifiuti urbani provenienti dalla regione Lazio e prodotti dal Comune di Anzio;

DATO ATTO che esistono i presupposti per stipulare il presente Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice EER 20.03.01 prodotti nel territorio della Regione Lazio;

RICHIAMATA la nota del Presidente della Regione Abruzzo prot.n. 0004284 del 08/01/2018 “*Accordo Regione Lazio e Regione Abruzzo per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati*”, con la quale, al fine di consentire una corretta valutazione delle problematiche esistenti, finalizzata ad un’ipotesi di sottoscrizione di Accordo di Programma, sono state richieste puntuali informazioni;

VISTA la DGR della Regione Lazio n. _____ del _____ avente ad oggetto “*Approvazione schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti dal Comune di Anzio.*”;

VISTA la DGR della Regione Abruzzo n. _____ del _____ avente ad oggetto “*_____*”;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO CON LA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO, DA VALERE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Accordo è finalizzato a realizzare una collaborazione istituzionale tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio per contribuire al superamento di alcune criticità gestionali attualmente esistenti nel settore della gestione dei rifiuti urbani del Comune di Anzio (RM);
2. E’ consentito, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, il conferimento, da parte dei soggetti conferitori gestori dei servizi, di rifiuti urbani indifferenziati, codice **EER 20.03.01**, provenienti da Comune di Anzio (RM), presso un impianto di trattamento meccanico biologico (di seguito denominato: “TMB”) autorizzato e che ha capacità residua;
3. i rifiuti trattati dovranno essere smaltiti in un impianto autorizzato fuori dai confini della Regione Abruzzo
4. La Regione Lazio comunicherà alla Regione Abruzzo e alle Agenzie di Protezione dell’Ambiente regionali l’impianto TMB che tratterà i rifiuti indifferenziati codice EER 20.03.01 provenienti dal Comune di Anzio.

Art. 2

(Impianti e quantità rifiuti)

1. Il conferimento è consentito, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3, per un periodo di **15 (quindici) giorni**, per una *quantità media* di **30 t/g** e comunque fino a un *quantitativo massimo* di **450 t/a** complessive c/o impianto di TMB autorizzato e ubicato nella Regione Abruzzo;

2. L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei rifiuti interessati, della tipologia e delle quantità indicate, nonché il mancato rispetto delle autorizzazioni di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i., comporterà l'automatica risoluzione del presente accordo;
3. La non corrispondenza dei rifiuti al EER sopraindicato comporterà la loro restituzione al conferitore con ogni onere a carico del medesimo.

Art. 3

(Modalità operative)

1. Le modalità tecniche operative e le condizioni di trasporto e conferimento dei rifiuti all'impianto di TMB e di smaltimento finale dei rifiuti residui agli impianti individuati, con particolare riferimento alle quantità giornaliere massime accettabili ed a quant'altro non previsto nel presente Accordo saranno definite d'intesa tra i gestori degli impianti ubicati in Abruzzo ed i soggetti conferitori gestori dei servizi di igiene urbana nel rispetto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti stessi e delle prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, nonché nel rispetto scrupoloso delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.
2. In particolare, il *trasporto dei rifiuti*, in ingresso e in uscita dall'impianto di TMB, dovrà avvenire secondo un **"Piano del Trasporto"**, definito dai gestori e/o titolari degli impianti di TMB, eventualmente anche di concerto con i Comuni interessati laddove questi ne facciano specifica richiesta, tramite veicoli idonei, esclusivamente a mezzo di imprese autorizzate e munite dell'iscrizione, per le categorie corrispondenti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Art. 4

(Controlli ambientali)

1. Le attività di controllo relative all'attuazione del presente Accordo saranno disposte secondo gli specifici ordinamenti ed autorizzazioni regionali e potranno avvalersi nel territorio di rispettiva competenza, di ARPA Lazio e ARTA Abruzzo per gli eventuali supporti tecnici.
2. I Comuni interessati al presente Accordo potranno richiedere eventuali ulteriori controlli alle agenzie ambientali territorialmente competenti nonché la trasmissione degli eventuali report periodici.

Art. 5

(Decorrenza)

1. L'efficacia del presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione tra le parti.

Il presente atto raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine a quanto di rispettiva competenza.

..... lì

Il Presidente della Regione Lazio

Il Presidente della Regione Abruzzo
